



COMUNE DI CARPEGNA
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 25/05/2022

INDICE

- ARTICOLO 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- ARTICOLO 2 – ISTITUZIONE DELLA TARI
- ARTICOLO 3 – PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELLA TARI
- ARTICOLO 4 – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
- ARTICOLO 5 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE
- ARTICOLO 6 – SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO
- ARTICOLO 7 – SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO
- ARTICOLO 8 – DECORRENZA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
- ARTICOLO 9 – COMMISURAZIONE E GETTITO COMPLESSIVO DEL TRIBUTO ANNUALE
- ARTICOLO 10 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ARTICOLO 11 – RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
- ARTICOLO 12 – TARIFFE
- ARTICOLO 13 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ARTICOLO 14 – NUMERO DEGLI OCCUPANTI
- ARTICOLO 15 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- ARTICOLO 16 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- ARTICOLO 17 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- ARTICOLO 18 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
- ARTICOLO 19 – TRIBUTO PROVINCIALE
- ARTICOLO 20 – ESCLUSIONE DAL TRIBUTO
- ARTICOLO 21 – CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ED ASSIMILATI
- ARTICOLO 22 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
- ARTICOLO 23 – MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ARTICOLO 24 – DENUNCIA DI INIZIO OCCUPAZIONE O CONDUZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE
- ARTICOLO 25 – MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE
- ARTICOLO 26 – TRIBUTO GIORNALIERO DI SMALTIMENTO
- ARTICOLO 27 – RISCOSSIONE DELLA TARI
- ARTICOLO 28 – RIMBORSI DEL TRIBUTO
- ARTICOLO 29 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ARTICOLO 30 – MEZZI DI CONTROLLO
- ARTICOLO 31 – SANZIONI
- ARTICOLO 32 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ARTICOLO 33 – DILAZIONE DI PAGAMENTO
- ARTICOLO 34 – CONTENZIOSO
- ARTICOLO 35 – RISCOSSIONE COATTIVA
- ARTICOLO 36 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ARTICOLO 37 – NORMATIVA DI RINVIO
- ARTICOLO 38 – NORME ABROGATE
- ARTICOLO 39 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 641 a 668 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), la Legge 27 luglio 200 n. 212, (Statuto dei diritti del contribuente), il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.

Art. 2 – Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui Rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'articolo 1, commi 641 – 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e dal presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità in base alle procedure previste per i singoli procedimenti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) s.m.i.

Art. 3 – Presupposto oggettivo della TARI

1. La TARI è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento.

A tal fine, sono imponibili tutti i locali comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata sul suolo, a prescindere dalla regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

Sono altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di rete (erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, ecc.) nonché con la presenza di mobilio o macchinari; per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica; i locali pertinenziali, i magazzini, i depositi e simili, sono soggetti al prelievo anche se non hanno allacci alle utenze di rete.

3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte dei competenti enti di atti che consentano o che autorizzino l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare di pubbliche autorità.
5. Sono soggette alla categoria 22 – autorimesse, altri locali e magazzini senza alcuna vendita diretta – di cui all'allegato "A" le utenze non domestiche che hanno cessato l'attività economica ma i cui locali non sono vuoti ed i locali del settore agricolo - forestale produttivi di rifiuti urbani (es. mense, uffici, spogliatoi, bagni, depositi e magazzini), indipendentemente dall'allaccio alle utenze.

Art. 4 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani intendendo tali tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, il tributo è ridotto, in relazione alla distanza dal più vicino centro di raccolta:

- in misura pari al 60% della tariffa per distanze da 1.000 metri lineari fino a 3000 metri lineari calcolati su strada carrozzabile;

- in misura pari al 65% della tariffa per distanze da 3000 metri fino a 4000 metri lineari calcolati su strada carrozzabile;

- in misura pari al 70% della tariffa per distanze oltre i 4000 metri lineari calcolati su strada carrozzabile.

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione TARI e viene meno a decorrere dalla attivazione del servizio di raccolta rifiuti.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari richiamate.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 – Istituzioni Scolastiche Statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali si continuano ad applicare le norme dell'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili o delle aree soggette al tributo.

Art. 7 – Soggetto passivo del tributo

1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possieda o detenga i locali o le aree soggette al tributo qui disciplinato con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree medesime.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa alla detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione per i residenti ed il soggetto che detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 del Codice Civile ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali, delle aree e delle relative pertinenze a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo dei singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Ai sensi dell'articolo 1, commi 48 e 49, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 – Legge di bilancio 2021, dalla annualità 2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dell'Italia, la Tari è dovuta in misura ridotta di 2/3; la presente agevolazione sarà applicata in seguito a presentazione di apposita dichiarazione TARI contenente le indicazioni prescritte dal presente comma con le modalità indicate nel presente regolamento.

Art. 8 – Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. Per le finalità di cui ai precedenti commi, il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 9 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 652 della Legge 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), dal Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.), dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti ed attuazione della direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio) e dal Metodo tariffario del servizio integrato della gestione dei rifiuti (MTR) stabilito dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA con Delibera 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif con la quale ha provveduto alla "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e la successiva Delibera 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif relativa alla "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
2. Le categorie tariffarie sono articolate per fasce di «utenze domestiche» e di «utenze non domestiche» come riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale.
Le relative tariffe sono definite secondo criteri di commisurazione delle tariffe che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE.
3. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Le tariffe sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006. Le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. Ai sensi del comma 5-quinquies, dell'articolo 3, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 coordinato con la Legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 (Milleproroghe 2022), a decorrere dall'anno 2022 i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'articolo 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio;
6. In applicazione del comma 5-quinquies, dell'articolo 3, della Legge 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (Milleproroghe) il quale prevede che. *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”*

Art. 10 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani domestici e non domestici e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - 1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - 2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (allegato B) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies (allegato C);
 - 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - 5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - 6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - 1) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 Codice Civile e della pesca diversi da quelli di cui al comma 3;
 - 2) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione, demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - 3) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli di cui al comma 3;
 - 4) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli di cui al comma 3;
 - 5) i rifiuti prodotti nell'ambito delle da attività commerciali diversi da quelli di cui al comma 3;
 - 6) i rifiuti prodotti nell'ambito delle da attività di servizio diversi da quelli di cui al comma 3;
 - 7) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue nonché da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - 8) i rifiuti derivanti da attività sanitarie diversi da quelli di cui al comma 3;
 - 9) i veicoli fuori uso.

5. Si considerano produttive di rifiuti urbani i locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali quali, ad esempio, mense, uffici, servizi, spogliatoi, depositi, magazzini, sale espositive e simili.

Art. 11 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le seguenti sostanze:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
 - d-bis) sostanze destinate ad essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g) del regolamento CE n. 767/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 12 – Tariffe

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare al quale corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe sono definite adottando criteri di commisurazione delle stesse basati su metodi che garantiscano il rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
4. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
5. La tariffa è composta.
 - a) da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite, in particolare, ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) da una quota variabile rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione.
6. Le tariffe sono determinate annualmente dall’organo competente, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano economico finanziario, redatto dal soggetto gestore del relativo servizio ed approvato dal Consiglio Comunale.

In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo nei termini legge, si intendono prorogate quelle in vigore.

Art. 13 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola con applicazione di quanto previsto dal punto 4.1 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($K_a(n)$) ed alla superficie dei locali occupati o condotti in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza determinata applicando un coefficiente di adattamento ($K_b(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.
3. La quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze domestiche è determinata applicando il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999 assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell’allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999 da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

Art. 14 – Numero di occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche ai componenti del nucleo familiare anagrafico tenuto, altresì, conto anche di altri soggetti dimoranti come, ad esempio, badanti, colf, ecc., la cui presenza deve essere dichiarata per aggiornare i dati rilevati dall’anagrafe comunale.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.

3. Nel caso di utenze domestiche di residenti non è obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti del nucleo familiare in quanto la stessa viene aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
4. Non deve essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'immobile qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
5. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza:
 - gli utenti iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
 - gli utenti iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune assenti per periodi superiori a mesi 6 per lo svolgimento di attività di studio o di lavoro, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.
6. Per le unità immobiliari di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, da soggetti già ivi residenti anagraficamente, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una (01) unità.
7. Il numero degli occupanti è così determinato:
 - per i residenti è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale tenuto conto delle dichiarazioni per altri soggetti dimoranti non residenti;
 - per i non residenti, ovvero per le unità immobiliari tenute a disposizione dai residenti, gli alloggi dei cittadini Italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE), gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile e delle relative pertinenze come segue:
 - fino a mq. 50 numero occupanti 01;
 - oltre a mq. 50 numero occupanti 02.
8. Nel caso in cui il tributo sia dovuto per cantine, autorimesse o simili luoghi di deposito detti locali si considerano utenze domestiche condotte da un unico occupante purchè il proprietario o detentore sia una persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

Art. 15 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato "A" del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA; in mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi; le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) o sono ubicate in luoghi diversi; il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale, dell'area o delle loro porzioni applicando ad ogni porzione di superficie la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie è calcolato con applicazione della tariffa prevista per la specifica attività svolta, tenuto conto di quanto dovuto come utenza domestica.
6. Ai sensi dell'articolo 238, comma 10 del D. Lgs. 152/2006 le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono comunicarlo al Comune ed al gestore del servizio pubblico entro il 30 giugno di ogni anno con decorrenza dall'anno successivo. Nella comunicazione l'utente deve indicare i quantitativi dei rifiuti da avviare al recupero distinti per codice EER, stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo per cui si intende esercitare tale opzione, non inferiore a cinque anni, allegando idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Dette utenze sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della tariffa, rimarrà applicata, invece, la quota fissa della tariffa rifiuti.
7. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che abbia aderito alla opzione indicata nel comma 6 deve comunicare al Comune ed al gestore del servizio pubblico i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al recupero nell'anno precedente mediante attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti urbani della medesima utenza dando specifica evidenza a quelli avviati al riciclo; in caso di omissione, si procederà al recupero della quota variabile riferita all'anno precedente.
8. Nel caso in cui l'utenza non eserciti l'opzione di cui al comma 6 entro il termine a tal fine previsto, si intende che la medesima si avvale del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti. Resta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
9. Le utenze che prima della scadenza dell'opzione di cui al comma 6 intendano usufruire nuovamente del servizio pubblico, devono presentare la comunicazione e la documentazione indicata al medesimo comma 6 entro il 30 giugno antecedente l'anno di variazione, con decorrenza 01 gennaio dell'anno successivo, al Comune ed al gestore del servizio il quale ha la facoltà di riammettere l'utenza tenuto conto dell'organizzazione e dell'impatto causato da tale rientro in termini di modalità, tempi di svolgimento e costi del servizio.

Art. 16 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola secondo quanto previsto dal punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999 potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività (Kc(ap)) per unità di superficie assoggettato a tariffa.
2. La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata in base al sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999 potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto dal punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità minima e massima di rifiuto connessa alla tipologia di attività (Kd(ap)) da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti $K_c(ap)$ e $K_d(ap)$ sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze simili secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile derivanti da precise e concordanti analogie.

Art. 17 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura dei costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36 (corrispettivo per lo smaltimento in discarica).
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999 e dal Metodo tariffario del servizio integrato della gestione dei rifiuti (MTR) stabilito dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA con Delibera 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif con la quale ha provveduto alla "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e la successiva Delibera 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif relativa alla "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si terrà anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio.
6. A norma dell'articolo 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente in base al piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 18 – Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 e con applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) approvato da ARERA (Autorità per regolazione dell'Energia) con Delibera 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif con la quale ha provveduto alla "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e la successiva Delibera 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif relativa alla "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

2. La procedura di approvazione del PEF pluriennale per il quadriennio 2022 – 2025 ai fini della determinazione delle entrate tariffarie ai sensi del MTR-2 per gli anni 2022 e 2023 prevede che ogni Gestore, per la parte di sua competenza, predisponga un “PEF grezzo” che evidenzi i dati afferenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante:
 - a) fogli di input necessari al calcolo della predisposizione tariffaria ai sensi del MTR-2, distinti per l’inserimento dei dati di input iniziali e dei dati di input a valle di calcoli prodotti dalle medesime tabelle, fogli di calcolo intermedi, foglio di elaborazione del PEF, il foglio “Tabelle” nel quale sono elencati i parametri definiti dalla delibera 363/2021/R/RIF e dalla delibera 459/2021/R/RIF;
 - b) una Relazione di Accompagnamento nella quale siano illustrati i criteri di corrispondenza tra i valori della tabella numerica con quelli desumibili dalla documentazione contabile allegata alla medesima;
 - c) una Dichiarazione di Veridicità sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente locale.
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente li approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.

Art. 19 – Tributo Provinciale

1. E’ fatta salva l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale viene calcolato unitamente alla TARI e riscosso mediante appositi codici tributi istituiti dall’Agenzia delle Entrate; in sede di riversamento degli importi riscossi al Comune è riconosciuta una commissione pari al 0,30% dell’importo di competenza della Provincia come previsto dal citato articolo 19 del D. Lgs. 504/1992 e s.m.i.

Art. 20 – Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Ai sensi di tale disposizione sono esclusi, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali destinati esclusivamente alla essiccazione ed alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- b) locali di altezza inferiore a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - d) aree comuni condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del Codice Civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono altresì esclusi, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico destinate ad uso strumentale dell'attività sportiva.
3. Rientrano nei casi di non assoggettamento al tributo gli edifici in cui è praticato il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose e le attività di formazione e catechesi, ed i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune.
4. Non sono soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
- Ai sensi di tale disposizione, sono esclusi, a titolo esemplificativo:
- a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate, privi di mobilio e di utenze di rete (acqua, gas, energia elettrica, ecc.);
 - b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione tecnica per il periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
5. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, incluse le veterinarie, pubbliche e private sono:
- a) *esclusi* dal tributo: le sale operatorie; le stanze di medicazione; i laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) *soggetti* al tributo: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso deposito; le cucine ed i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso, i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani di cui all'allegato " B " del presente regolamento.
6. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.
7. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:
- a) Sono esclusi dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - b) Sono soggetti al tributo: i locali adibiti a magazzini e uffici, l'area di proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
8. Il tributo è dovuto anche sulle superfici operative adibite a piazzole dei campeggi e di analoghe strutture ricettive autorizzate. I locali coperti, al pari di tutte le strutture fisse turistiche e di servizio e delle aree scoperte operative posti all'interno dei campeggi sono assoggettate al tributo sulla base della superficie calpestabile. Non sono soggette al pagamento del tributo le strade interne di comunicazione, le aree destinate al solo esercizio dell'attività sportiva (campo bocce,

calcio, pallavolo, ecc), le aree gioco e quelle adibite a parcheggi auto utilizzate dall'intera collettività.

9. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani da avviare allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
10. Nella determinazione della superficie da assoggettare al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla vigente normativa; a tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, in difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
11. Le circostanze di cui ai precedenti commi comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
12. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, la TARI sarà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 21 – Contestuale produzione di rifiuti

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte da assoggettare alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali.
2. Nell'ipotesi in cui ci siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzione, distinte per tipologia di attività economica:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	25%
autoriparatori, elettrauti, riparazione elettrodomestici	35%
gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi	15%
autoservizi, autolavaggi	10%
pelletterie	20%
verniciatura, fonderie, ceramiche e smalterie, carrozzerie e lucidatura mobili, orafi	45%
metalmeccaniche, fabbri, lavorazione acciaio, autodemolitori	40%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche	20%
vetrosesine, riparatori di sci	20%
tipografie, stamperie, incisioni, tintori, vetrerie, serigrafie	20%

imbianchini e tinteggiatori	20%
cantieri navali	30%
marmisti, lapidei, manufatti in cemento e materiali edili	30%

3. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale non direttamente connesso alle superfici operative come magazzini, depositi e simili ove non si producono tali tipologie di rifiuti.
4. La riduzione viene accordata su richiesta del contribuente ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 6, comma 4, della Legge 212/2000. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per i codici EER;
 - b) presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. Nel caso di attività che producano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupati da materie prime e/o merci, la cui lavorazione genera rifiuti speciali.
6. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
7. Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti urbani, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi.

Art. 22 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. Per le seguenti tipologie di utenza non domestica, i coefficienti $K_c(ap)$ e $K_d(ap)$ sono determinati come segue:
 - a) per le attività incluse nella categoria 16 “ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie” è applicata una riduzione del 50%;
 - b) per le attività incluse nella categoria 17 “bar, caffè, pasticceria” è applicata una riduzione del 50%;
 - c) per le attività incluse nella categoria 20 “ortofrutta, pescherie, fiori e piante” è applicata una riduzione del 50%.
2. Ai locali utilizzati per lo svolgimento di attività con licenza o autorizzazione stagionale può essere concessa una riduzione del 20% decorrente dal 1 gennaio successivo dall'acquisizione al Protocollo dell'Ente di apposita richiesta e previo accertamento della effettiva sussistenza della stagionalità della medesima; il venir meno delle condizioni necessarie per la fruizione della riduzione devono essere dichiarate entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Art. 23 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda entro trenta giorni dal ricevimento

della comunicazione a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è dovuto nella misura del 20% in relazione alla durata del servizio irregolare. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo alle persone o all'ambiente.

2. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie nel caso in cui l'interruzione del servizio, dovuto da motivi sindacali o da imprevedibili impedimenti organizzativi, sia di carattere temporaneo.

Art. 24 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare la dichiarazione redatta sull'apposito modello a tal fine predisposto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o è cessato il possesso o la detenzione dell'immobile ed in caso di variazione dei dati in precedenza dichiarati con obbligo di solidarietà tra gli stessi.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati; si considerano valide le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà) di presentare, su richiesta del Comune, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, direttamente o a mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, di invio postale e di invio a mezzo fax o altra via telematica.
5. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia; le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
6. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- PER LE UTENZE DOMESTICHE:

- a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
- b) il codice fiscale;
- c) l'indirizzo, l'eventuale e-mail o pec del soggetto tenuto al pagamento;
- d) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
- e) la data di inizio o di variazione del possesso o della detenzione;
- f) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- g) i componenti del nucleo familiare;

- h) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- i) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- a) la denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
 - c) le persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
 - e) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - f) i dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente,
 - g) la superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciate e le loro partizioni interne fornendo apposita planimetria in scala;
 - h) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
 - i) l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - j) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
 - k) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.
7. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzione del tributo o di esclusione di superfici devono essere presentate tempestivamente in quanto gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
8. La cessazione nel corso dell'anno della proprietà o della conduzione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero al 31 dicembre dell'anno di accertata cessazione.
9. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive se il contribuente entro 60 giorni dal ricevimento del relativo avviso di pagamento presenti dichiarazione di cessazione e dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili ovvero che il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.
10. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, comportanti un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi; nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della

dichiarazione come previsto dal comma 7. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere a presentare una dichiarazione di variazione con contestuale cessazione della posizione tributaria estinta entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso; in assenza della prescritta dichiarazione si procederà d'ufficio in sede di predisposizione del ruolo per la riscossione del tributo senza applicazione di sanzioni solo nel caso in cui quanto precedentemente dichiarato risulti corretto.

Art. 25 – Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile con la modalità ritenuta più idonea a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente nel rispetto dei principi indicati nell'articolo 6 della Legge 212/2000.
3. Fino alla data in cui le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale di cui al comma precedente non saranno operative, la superficie da assoggettare a TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produzione di rifiuti urbani; per le unità immobiliari la superficie viene misurata sul filo interno dei muri mentre per le aree scoperte sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale; la superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da analoga planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale o altra simile documentazione. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma 2), come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

Art. 26 – Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che posseggono o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi unitamente al Canone Unico Patrimoniale fatta eccezione per i casi di occupazioni temporanee per lo svolgimento dei mercati e fiere che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare come previsto dall'articolo 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 istitutiva del Canone Unico Patrimoniale.

5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
6. L'Ufficio Comunale addetto al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 27 – Riscossione della TARI

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune con l'emissione di avvisi di pagamento bonari riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. In deroga all'articolo 52 D. Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D. Lgs. 241/1997, nonché secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786, dell'articolo 1, della Legge 160/2019, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali e del canale PagoPa.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in due rate consecutive, alle scadenze fissate, mediante invio di un apposito avviso di pagamento.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della Legge 27/12/2006, n. 296; l'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a €. 12,00; analogamente, non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede all'invio di un sollecito di versamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato; in mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con l'aggravio delle conseguenti spese di riscossione.
9. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di versamento delle rate TARI possono essere sospese o differite quando si verificano gravi calamità naturali o particolari situazioni di disagio economico individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 28 – Rimborsi del tributo

1. In caso di somme versate e non dovute, il contribuente può inoltrare apposita richiesta di rimborso entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento Comunale delle Entrate secondo il criterio dettato dal comma 165, dell'articolo 1, della Legge 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi pari o inferiori ad €. 12,00.

Art. 29 – Funzionario Responsabile

1. A norma dell'articolo 1, comma 692, della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 30 – Mezzi di controllo

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi volte alla corretta applicazione del tributo.
A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla Legge; in caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179 - 182, dell'articolo 1, della Legge 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà esibire apposito documento di autorizzazione e riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli Uffici Comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a) delle concessioni ed autorizzazioni rilasciate per le occupazioni di suolo pubblico soggette a TARI;
 - b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d) delle licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni per lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, nuove costruzioni e simili;
 - e) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - f) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
 - g) di ogni altra informazione utile ai fini dell'aggiornamento ed al controllo dei dati relativi alla TARI.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162, dell'articolo 1, della Legge 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo.
4. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.
5. Per incentivare l'attività di controllo una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla Legge, alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 31 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'articolo 1, commi 695 - 698 della Legge 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - a) omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto;
 - b) omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - c) infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - d) mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato ai fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
3. Le sanzioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, intervenga acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
4. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate alla data di esigibilità del tributo accertato.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione per l'Ufficio notificante; il termine di inizio della notificazione per il contribuente decorre dalla data in cui l'atto è ricevuto.

Art. 32 – Accertamento con adesione, interpello del contribuente e ravvedimento operoso

1. Ai sensi dell'articolo 50, della Legge 27/12/1997, n. 449 si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997 e quanto stabilito dal vigente Regolamento generale delle entrate.

2. L'istituto dell'interpello del contribuente è applicato con le modalità previste dal vigente Regolamento generale delle entrate.
3. L'Istituto del Ravvedimento operoso è applicato con le modalità previste dal vigente Regolamento generale delle entrate.

Art. 33 – Dilazioni di pagamento

1. Il contribuente che si trovi in particolari difficoltà finanziarie può richiedere il pagamento dilazionato della tassa dovuta nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate Comunali.

Art. 34 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso di pagamento ordinario, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione Tributaria competente; il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 546/1992.

Art. 35 – Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio emesso entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 163, della Legge 296/2006.

Art. 36 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.

Art. 37 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, dei D. Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento si applica la normativa sopraordinata.

Art. 38 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 39 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'articolo 3, comma 1 della Legge 212/2000, dal **1° gennaio 2022**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta

nell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come integrato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448.

2. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club
22	Autorimesse, altri locali e magazzini senza alcuna vendita diretta

**Allegato L-QUINQUIES alla Parte IV
del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
(attività produttive di rifiuti urbani)**

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività artigianali di produzione beni specifici
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22. Mense, birrerie, hamburgerie
23. Bar, caffè, pasticceria
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25. Plurilicenze alimentari e/o miste
26. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
27. Ipermercati di generi misti
28. Banchi di mercato generi alimentari
29. Discoteche, night club

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice Civile per le superfici produttive di rifiuti speciali.

Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano ricomprese nel punto a cui sono analoghe.

**Allegato L-QUATER alla Parte IV
del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
(rifiuti urbani per natura e composizione)**

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Rifiuti biodegradabili Rifiuti dei mercati	200108 200201 200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone Carta e cartone	150101 200101
Plastica	Imballaggi in plastica Plastica	150102 200139
Legno	Imballaggi in legno Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 (ovvero non contenente sostanze pericolose)	150103 200138
Metallo	Imballaggi metallici Metallo	150104 200140
Imballaggi compositi	Imballaggi in materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro Vetro	150107 200102
Tessile	Imballaggi in materiale tessile Abbigliamento Prodotti tessili	150109 200110 200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301